



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO**

Sezione controversie di lavoro e previdenza ed assistenza

La Corte, in persona dei magistrati:

dr. Rocco Pavese

Presidente rel.

dr. Lia Di Benedetto

Consigliere

dr. Francesca Tritto

Consigliere

ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta, in grado di appello, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 330/2025 R.G., vertente

tra

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S. (c.f. 80078750587) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale dell'Ente in Napoli alla Via Medina n. 61, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Di Maio, Nicola Di Ronza e Gianluca Tellone

avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it

avv.nicola.dironza@postacert.inps.gov.it

avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it

appellante

[REDACTED] e **[REDACTED]** (c.f. **[REDACTED]**), rappresentata e difesa dalle Avvocate Maria Laura Laudadio e Paola Ammendola, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Piazza Matteotti n. 7

marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it

paola.ammendola@pecavvocatinola.it

appellata

OGGETTO: LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTA CAUSA



SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE

1. Con sentenza n. 1187/2025 pubblicata il 26.6.2025, il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso proposto da [REDACTED] contro l'INPS e per l'effetto:

- ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato alla Patrevita in data 8.11.2023;
- ha ordinato l'immediata reintegrazione della stessa nel posto di lavoro precedentemente occupato, ovvero in altro posto compatibile con la qualifica di appartenenza e confacente all'accertato stato di salute della lavoratrice;
- ha condannato l'INPS al pagamento in favore della lavoratrice, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con decorrenza dal giorno del recesso fino alla data di effettiva reintegrazione, oltre agli accessori di legge e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.

1.1. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato:

- che la Patrevita era stata dipendente dell'INPS presso la Direzione Provinciale di Salerno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con mansioni di Funzionario amministrativo;
- che, con nota del 12.7.2023, era stata formulata nei suoi confronti una contestazione disciplinare del seguente tenore: *“abusando della Sua qualità di dipendente INPS in aperta violazione dei doveri inerenti alla Sua funzione, ha eseguito – nel periodo dal 15/04/2021 al 07/04/2023 – un numero esorbitante di indebiti accessi a dati personali di utenti (19.629), privi di giustificazione lavorativa e relativi a residente al di fuori dell'ambito di competenza territoriale della Direzione provinciale di appartenenza”* (cfr. doc. 21 memoria di costituzione INPS del primo grado);



- che tale addebito aveva tratto origine da una verifica eseguita dall'Ufficio Ispettorato su segnalazione della Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione;
- che l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, tenuto conto della *“intenzionalità della condotta e della sua reiterazione”*, aveva ritenuto i fatti di una gravità tale da giustificare la sanzione estintiva del rapporto di lavoro;
- che la [REDACTED] aveva rappresentato di soffrire di disturbo ossessivo compulsivo, al quale era riconducibile la propria condotta;
- che, in particolare, la sua patologia si era acuita a partire da marzo 2021, quando era stata diagnosticata alla figlia una malattia autoimmune;
- che i ripetuti accessi ai dati degli utenti posti alla base della contestazione disciplinare erano cominciati subito dopo l'acuirsi della patologia (maggio 2021);
- che, secondo la [REDACTED], il licenziamento irrogatole era illegittimo, in mancanza del requisito della intenzionalità del proprio comportamento;
- che secondo l'INPS, per converso, la condotta della lavoratrice non era riconducibile a una patologia, in quanto gli accessi erano stati effettuati mediante il consapevole inserimento metodico dei codici fiscali di innumerevoli utenti;
- che la prima consulenza tecnica disposta dal Tribunale – a cura dei dottori Nicola Longobardi (psichiatra) e Pasquale Pascarella (medico legale) – aveva ritenuto compatibile il comportamento della Patrevita con la sua condizione psichica;
- che la seconda consulenza tecnica disposta dal Tribunale – a cura del dottor Giuseppe Nardini (psichiatra) – aveva concluso per la riconducibilità del comportamento della Patrevita alla sua condizione psichica;
- che, pertanto, il licenziamento irrogato alla [REDACTED] era illegittimo perché fondato su un comportamento *“posto in essere in una condizione di privazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da far venire meno la sua capacità di*



autodeterminazione e la consapevolezza dell'antigiuridicità dei comportamenti che stava per compiere" (pag. 22 della sentenza impugnata);

- *che le spese di lite andavano compensate "in considerazione dell'indubbia difficoltà di accertamento e, soprattutto, di valutazione dei fatti offerti alla cognizione del giudicante (per la cui compiuta disamina si sono rese indispensabili ben due consulenze medico specialistiche)"* (pag. 23 della sentenza impugnata).

§

2. L'INPS ha proposto appello avverso la sentenza, con ricorso 9.7.2025, dolendosi dell'accoglimento della domanda della [REDACTED] e concludendo per la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:

- *che l'attività di consultazione dati realizzata dalla [REDACTED] era ben organizzata e preceduta da una laboriosa ricerca dei codici fiscali necessari per effettuare gli accessi indebiti alle banche dati dell'INPS, sicché tale tipo di attività era assolutamente incompatibile con una incapacità di intendere e di volere ("A tal proposito, però, occorre evidenziare che gli accessi alla procedura ARCA (Archivio Anagrafico Unico) per visualizzare gli estratti contributivi – come precisato dal dott. Cilla, Direttore Vicario Centrale del sistema informatico dell'INPS, con mail del 22/1/2024 (DOC. 42 della produzione che accompagna la memoria difensiva di costituzione dell'INPS) – sono stati effettuati dalla [REDACTED] inserendo, come chiave di ricerca, i codici fiscali degli utenti fuori provincia, e non "nomi e cognomi a caso", come artatamente sostenuto dalla difesa della ricorrente; per cui, considerata l'impossibilità di inventarsi dei codici fiscali, la ricorrente avrebbe dovuto chiarire come abbia fatto a "inserire a caso", senza "alcuna predeterminazione nella scelta del nominativo" (CFR. pag. 14 del ricorso introduttivo di primo grado) le decine di migliaia di codici fiscali*



consultati. A tale specifico riguardo si rimette a seguire il contenuto della relazione tecnica, redatta dal dr. Cilla Mario, Direttore Vicario della Direzione Centrale Tecnologia informatica e Innovazione, da cui emerge che la quasi totalità degli accessi, contestati alla parte ricorrente, è stata condotta inserendo direttamente i codici fiscali degli utenti denotando la preventiva conoscenza degli stessi da parte della dipendente (DOC. 32 depositato con la memoria di costituzione di primo grado) ... Dall'analisi dei log di accesso contestati si è proceduto alla determinazione del tempo intercorrente tra la fine della consultazione di un codice fiscale e l'inizio della consultazione di un nuovo codice fiscale ... Come è possibile osservare, nella maggioranza dei casi, il tempo intercorso è mediamente stato pari a circa 36 secondi" pagg. 41 e 47 dell'appello);

- che le consulenze tecniche non erano attendibili, in quanto basate esclusivamente sulla raccolta anamnestica (dal momento che l'unico test sottoposto alla  era stato ritenuto inutilizzabile);
- che del disturbo ossessivo compulsivo della Patrevita non vi era nessuna traccia documentale antecedente al 2021 e che il primo accertamento al riguardo è costituito da un certificato medico rilasciato immediatamente dopo la contestazione disciplinare (*"non vi è alcun documento di struttura pubblica, diversamente da quanto argomentato dall'ausiliario, che provi che la ricorrente avesse la patologia, di cui si discute, nel periodo oggetto di contestazione, che va dal 15.04.2021 al 07.04.2023, come indicato nella determina di licenziamento senza preavviso (CFR. DOC. 30 della determina di licenziamento prodotto con la memoria di costituzione dell'INPS) ... al secondo accesso della seconda CTU spunta dal nulla, in semplice copia, un documento datato 04.03.2011 dell'Unità Operativa del Centro Salute Mentale della ASL di Salerno che dichiara la Patrevita affetta da Attacchi di panico, depressione reattiva e DOC a firma,*



curiosamente, della stessa dr.ssa Maria Rita Russo, cioè dello stesso professionista privato, che aveva in cura la parte appellata, e che in epoca sospetta, cioè in data 19.12.2023, dopo che erano stati contestati alla ricorrente i molteplici e reiterati comportamenti che hanno dato luogo al licenziamento per cui è causa, aveva redatto un documento in cui la DOC risultava retrodata addirittura al 2011 ... Al riguardo, va subito detto ... che tale documento non è mai stato considerato come valido dal CTU Nardini ma lo stesso risulta soltanto menzionato solo all'interno dell'elaborato peritale nella parte riguardante le considerazioni svolte dai consulenti tecnici dell'INPS che hanno prontamente contestato questo documento nuovo, tardivo ed esibito, ripetesì, in semplice copia ... manca assolutamente la prova certa di consulti, ricoveri, prescrizioni mediche, acquisti di medicinali, che non potrebbero non esservi stati in misura copiosa a fronte di una eventuale patologia significativa” pagg. 34-37 dell'appello);

• che l'attività di accesso abusivo ai sistemi informatici compiuta dalla [REDACTED] si presentava del tutto analoga, sia per contesto temporale sia per modalità operative, a quella perpetrata da numerosi altri dipendenti INPS - anche della stessa sede - i quali sono stati licenziati per il medesimo motivo (“La Direzione Centrale dei sistemi informatici dell'INPS, ha segnalato l'anomalia, consistente nel fatto che sono risultati, da parte di numerosi dipendenti, notevolissimi ed immotivati accessi alle proprie banche dati, all'Ufficio Ispettivo competente il quale ha effettuato accertamenti su tutte le sedi finora interessate (Napoli, Napoli Centro, Ischia, Portici, Caserta, Pozzuoli, Roma Tuscolano, Roma Flaminio, Roma Montesacro, Firenze, Reggio Calabria, Cosenza, Palermo, Cagliari e Salerno) ... Nei casi dei dipendenti campani che hanno ammesso i fatti contestati, riconoscendo di aver proceduto a tutti gli accessi indebiti, è emersa addirittura la realtà retrostante alle massive acquisizioni di dati e cioè che i dipendenti operavano per conto di Istituti finanziari e di patronati, ricavando per sé



compensi in denaro. Ed invero, nel verbale del 21/6/2018 (caso Braco), si fa riferimento ad un accesso abusivo remunerato con la cessione dei dati a patronati ed istituti finanziari; allo stesso modo, nel verbale del 25/6/2018 (caso Gioffre); nel verbale del 10/7/2019 (caso Locont) l'accesso abusivo veniva remunerato dietro cessione di dati a società di recupero credito (CFR. DOC 35 della produzione dell'INPS effettuata con la memoria di costituzione). I casi risultano numerosi già solo in Campania, come potrà verificarsi dalle sentenze prodotte in atti di causa (sentenza Corte di Appello di Napoli n. 2704/2023, caso Piccoli; sentenza Corte di Appello di Napoli n. 292/2024, caso Minichino; sentenza Corte di Appello di Napoli n. 2846/2019, caso Gioffre; sentenza Tribunale di Napoli n. 5486/2023, caso Fellico confermata dalla Corte di Appello di Napoli con la recente sentenza N. 1941/2025) (CFR. DOC 34 e DOC 38 della produzione dell'INPS) ... Anche la Suprema Corte di Cassazione (CFR. DOC 7 allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 05.12.2024 e del 24.04.2025) si è già pronunciata, su uno dei tanti licenziamenti in punto accessi abusivi alla banca dati dell'INPS verificatisi su tutto il territorio nazionale, con la Sentenza Cassazione Lavoro N.7272/2024" pagg. 37-39 dell'appello).

2.1. In relazione alle eccezioni sollevate dalla ~~XXXXXX~~ in primo grado, l'INPS ha ribadito:

- che la contestazione disciplinare del 12.7.2023 era tempestiva in quanto il termine di 30 giorni per la contestazione degli addebiti decorre dalla segnalazione dei fatti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (*"Deve altresì respingersi anche in questa sede l'eccezione sollevata dalla parte appellata, nel giudizio di primo grado, in ordine alla presunta illegittimità del procedimento disciplinare per tardività della contestazione disciplinare ... Nel caso di specie, come su esposto, con nota del 21/6/2023 l'Ufficio Ispettorato ha inviato la relazione sugli accertamenti svolti all'Ufficio UPD (DOC. 18, 19 e 20), che ha provveduto a*



contestare i fatti alla ██████ con nota del 12/7/2023 (come correttamente affermato anche dalla ricorrente alla pag. 29, ultima proposizione, del ricorso introduttivo), dunque rispettando pienamente il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art.55-bis, comma 4, del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.” pag. 64 dell'appello);

- che il licenziamento era proporzionato in quanto “tale condotta, consistita nella estrazione dei dati sensibili degli archivi Inps, in maniera massiva, senza alcuna giustificazione lavorativa e per un bacino di utenza diverso da quello della Direzione provinciale di Salerno, più in generale appare perpetrata in violazione dei più basilari doveri di diligenza e fedeltà del dipendente pubblico tenuto altresì presente il particolare ambito organizzativo in cui si sono svolti i fatti, in cui appare radicato il particolare interesse datoriale al mantenimento di un'affidabile e trasparente organizzazione del lavoro, improntata al rispetto delle norme interne poste a presidio della legalità del sistema ... Devono pertanto ritenersi infondate le prospettazioni della parte appellata rispetto ai fatti contestati, ciò anche alla luce della sensibilità dei dati trattati dalla dipendente e per la posizione rivestita dalla stessa, il cui contegno reca un marcato disvalore integrando addirittura un'ipotesi di reato che trascende la specifica previsione della contrattazione collettiva violata” (pag. 69 dell'appello).

§
3. Instauratosi il contraddittorio, ██████ si è costituita con memoria 30.11.2025, con cui ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

Al riguardo ha dedotto, in sintesi:

- che la condotta di essa ██████ era priva di intenzionalità ed era causata dal disturbo ossessivo compulsivo che la portava a effettuare gli accessi come “rituale magico” (“Gli accessi al portale INPS, come contestati alla ricorrente, sono stati effettuati dalla dipendente proprio nel periodo in cui si è manifestata una



recrudescenza della malattia. Quando sembrava non esserci alcuna possibilità di cura per la figlia, nel mese di aprile 2021, la ricorrente, mentre, nell'esercizio delle sue mansioni, per un mero errore di digitazione, accedeva a dati relativi a persona non ricompresa nella provincia di Salerno, riceveva la telefonata del Professor Massimo Triggiani, immunologo che aveva in cura la figlia, nella quale il Sanitario prospettava un possibile terapia per Annachiara. La psiche alterata della ricorrente attribuiva a tale circostanza - telefonata intervenuta proprio nell'attimo in cui involontariamente e per mero errore di digitazione accedeva al profilo di soggetto non ricompreso nella provincia di Salerno - valenza di "magia" ovvero di azione determinante indispensabile al fine di ottenere un miglioramento nella condizione di salute della figlia ~~XXXXXX~~. Da quel momento in poi, la ricorrente ripeteva quell'azione - visualizzazione casuale sul sito dell'INPS di dati relativi a persone a lei sconosciute - con l'ormai delirante convinzione che questo fosse l'unico rimedio possibile per garantire la guarigione della figlia. I dati erano inseriti in maniera del tutto casuale, non vi era alcuna predeterminazione nella scelta del nominativo ... Gli accessi erano eseguiti con l'unica, ossessiva e compulsiva, funzione di non interrompere la "sequenza magica"; non vi era intenzionalità nella condotta, dettata dalla compulsione, né consapevolezza dell'effettiva portata negativa dei comportamenti eseguiti e, maxime, delle conseguenze che gli stessi avrebbero sortito" pagg. 6-7 della memoria di costituzione);

• che entrambe le consulenze tecniche svolte in primo grado avevano confermato la sussistenza del disturbo ossessivo compulsivo e la riconducibilità degli accessi a detta patologia ("Sono state disposte in corso di causa due consulenze tecniche d'ufficio che convergono sugli stessi risultati ... Il Giudice ha ritenuto "certamente condivisibili" gli esiti di entrambe le consulenze tecniche d'ufficio e, in particolare, le considerazioni svolte dagli ausiliari in ordine alla



riconducibilità della condotta posta a base del provvedimento espulsivo alla patologia da cui la [REDACTED] era affetta, poiché suffragati da ogni necessario accertamento clinico e specialistico e immuni da vizi logico – deduttivi” pag. 16 della memoria di costituzione);

- *che in atti vi era documentazione comprovante lo stato patologico di essa [REDACTED] anche di epoca antecedente all’attivazione del procedimento disciplinare (“Orbene, l’appellata sin dal 1999 (come attestato dalla cartella clinica depositata in atti) soffre di disturbi psichiatrici; per convivere con queste sofferenze, ha fatto ricorso alle cure farmacologiche somministrate da medici del Dipartimento di Salute Mentale della ASL ed a sedute di psicoterapia somministrate dalla dottoressa Maria Rita Russo, prima presso il Nucleo Operativo Territoriale dell’ASL di Salerno, poi privatamente (doc 15 ricorso introduttivo). È stato depositato nel corso del giudizio il certificato del 4.03.2011 dell’Unità Operativa del Centro Salute Mentale della Asl di Salerno che dichiara la Patrevita affetta da Attacchi di Panico, depressione reattiva e D.O.C. che si allega alla presente (Cfr. doc. 1 depositato in data 23.04.2025) ... In data 5.02.2025 è stata trasmessa dal Medico competente responsabile della conservazione delle cartelle di sorveglianza sanitaria, copia della cartella sanitaria e di rischio della [REDACTED] dalla quale emerge l’esistenza (della quale era a conoscenza anche l’INPS) di patologie psichiatriche, quali depressione, ansia e attacchi di panico, di gran lunga precedenti l’anno 2021 (cfr. doc. 26 e 27 allegati alla presente memoria)” pagg. 21-22 della memoria di costituzione);*

- *che, in ogni caso, il licenziamento era illegittimo in quanto sproporzionato rispetto alla condotta contestata; infatti, l’INPS avrebbe potuto applicabile una sanzione di natura conservativa, tenuto conto che “gli accessi non erano finalizzati alla divulgazione o utilizzo dei dati, trattasi di mero meccanismo*



inconscio compulsivamente ripetuto dalla dipendente la quale, lungi dal voler estrapolare dati o informazioni, si limitava ad operare l'accesso fuori provincia nell'unico, drammatico, convincimento che tanto esorcizzasse la malattia della figlia ... La ricorrente non ha utilizzato i dati personali e non ha compiuto operazioni di trattamento dei dati personali" (pag. 48 della memoria di costituzione);

- che, infine, il procedimento disciplinare era illegittimo per tardività della contestazione disciplinare, poiché gli Ispettori erano a conoscenza della violazione già dal 7.4.2023, ma la contestazione è stata elevata solo in data 12.7.2023, cioè ben oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 55 bis d.lgs n. 165 del 2001.

§

4. Con ordinanza 12.12.2025, questa Corte ha rilevato che la vicenda oggetto di causa meritava approfondimento istruttorio e che, in particolare, poteva essere necessaria una consulenza tecnica di natura informatica riguardante le modalità di accesso abusivo alla banca dati. Pertanto, ha invitato le parti a valutare la possibilità di una soluzione transattiva. Al riguardo, le parti hanno così risposto:

- l'INPS ha escluso la possibilità di una soluzione conciliativa (note del 2.3.2026);
- la ████████ ha rappresentato di aver manifestato alla difesa dell'INPS la propria volontà di addivenire a una soluzione conciliativa, ma di aver ricevuto risposta negativa (nota del 7.3.2026).

Quindi, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in camera di consiglio in data 9.3.2026.

§

5. Preliminarmente, la Corte osserva che il materiale probatorio già acquisito è idoneo alla decisione della causa; pertanto, l'eventuale supplemento istruttorio ipotizzato con ordinanza 12.12.2025 risulta, *melius re perpensa*, superfluo.

In dettaglio, si espone quanto segue.



I fatti oggetto di causa (19.629 accessi indebiti a dati personali di utenti ad opera della Patrevita, nel periodo dal 15.4.2021 al 7.4.2023) sono pacifici nella loro materialità, ma sono controversi quanto alla loro intenzionalità. In particolare, la lavoratrice ha affermato che la propria condotta era riconducibile a un disturbo ossessivo compulsivo che la portava a effettuare gli accessi come “rituale magico”. Tale tesi appare a questa Corte del tutto inverosimile, alla luce di numerose circostanze univoche e coerenti, che si passa ad illustrare.

5.1. Innanzitutto, nella corposa documentazione sanitaria versata in atti dalla ~~XXXXXX~~ con riguardo al periodo dal 1999 al 2022 non vi è traccia del disturbo ossessivo compulsivo (sono riferite, invece, altre patologie, come depressione, ansia e attacchi di panico¹).

L'unico documento del suddetto arco temporale che menziona il disturbo ossessivo compulsivo è un certificato dell'Unità Operativa del Centro Salute Mentale dell'ASL di Salerno datato 4.3.2011 (doc. 22 allegato alla memoria di costituzione della Patrevita). Tuttavia, questo documento non ha efficacia probatoria, poiché esibito tardivamente in primo grado (solo alla seconda consulenza tecnica) e in semplice copia (infatti, non è stato preso in considerazione neanche dal consulente tecnico dott. Nardini). A ciò si aggiunga che il documento in questione, pur provenendo dall'ASL di Salerno, è a firma della dott.ssa Maria Rita Russo, cioè della professionista privata che aveva in cura la ~~XXXXXX~~ (la stessa che le ha diagnosticato il disturbo ossessivo compulsivo nella relazione psichiatrica del 19.12.2023, in epoca successiva al licenziamento).

¹Pag.26 doc. 27 allegato alla memoria di costituzione, cartella clinica ASL Salerno: “*Da anni sofferente di DAP [disturbo da attacchi di panico], si sono accentuati a gennaio 2019 in occasione della guida di automobile*”;

Pag. 44 doc. 27: “*Presenta nevrosi depressiva cronica con agorafobia e DAP. La paziente presenta gravi difficoltà a guidare l'auto*”.



5.2. Esclusa l'efficacia probatoria del documento datato 4.3.2011, il disturbo ossessivo compulsivo compare per la prima volta immediatamente dopo la contestazione disciplinare, e precisamente nel certificato rilasciato dal Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Salerno in data 18.7.2023 (doc. 11 allegato alla memoria di costituzione della Patrevita).

A tale certificato segue la relazione psichiatrica del 19.12.2023 a firma della professionista privata che aveva in cura la ~~figlia~~, la dott.ssa Maria Rita Russo, la quale fa riferimento alla *“ipotesi diagnostica”* di disturbo ossessivo compulsivo, associato a *“depressione endogena con grave stato d'ansia ed attacchi di panico”* (doc. 17 allegato alla memoria di costituzione). Si tratta di una relazione psichiatrica predisposta da una professionista privata immediatamente dopo il licenziamento per cui è causa (il licenziamento è stato intimato a novembre 2023, la relazione è di dicembre 2023) e strettamente connessa ad esso (*“Nel corso dei colloqui, la paziente mi riferiva anche di aver individuato un'azione a suo avviso "risolutiva" per consentire una guarigione "magica" di Annachiara in quanto nel giorno stesso in cui si era trovata casualmente a compierla, l'immunologo che aveva in cura la figlia le aveva prospettato una terapia che avrebbe potuto migliorarne la patologia. Di conseguenza, da quel momento in poi, ripeteva quell'azione, visualizzazione casuale sul sito dell'INPS di dati relativi a persone a lei sconosciute, con l'ormai delirante convinzione che questo fosse l'unico rimedio possibile per garantire la guarigione della figlia ... Quando la paziente veniva convocata dagli ispettori dell'INPS che le chiedevano ragione della visualizzazione di dati sensibili non giustificata da esigenze di servizio, procedendo poi alla contestazione di un addebito disciplinare prospettante un licenziamento senza preavviso per giusta causa, la paziente precipitava nuovamente in una grave condizione psichica con sentimenti catastrofici di nocumento”* pagg. 2 e 3 della relazione).



5.3. Quanto alla prima consulenza tecnica disposta dal Tribunale e redatta dai dottori Nicola Longobardi e Pasquale Pascarella, è stato riconosciuto il disturbo ossessivo compulsivo solo sulla base di dati anamnestici e, inoltre, tale patologia è stata ritenuta solo “compatibile” in termini di probabilità con le condotte ascritte alla [REDACTED] (pag. 7 della ctu: *“Sulla base dei dati anamnestici si può concludere che la dottoressa Patrevita è affetta da un grave disturbo di personalità ossessivo-compulsivo che, in condizioni di forte stress, sita in bouffe deliranti”*; pag. 23 della ctu: *“Sulla base di quanto sopra riportato, gli scriventi CCTTUU ritengono che i fatti contestati alla periziata con la missiva del 13/07/23 siano compatibili, probabilisticamente, con la condizione psichica della periziata a cagione della patologia accertata”*). Pertanto, questa Corte non ritiene condivisibile detta consulenza tecnica, concordando con quanto già rilevato dal Tribunale con ordinanza 5.12.2024 (*“rilevato che le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti non appaiono, allo stato, pienamente condivisibili, avuto riguardo, in particolare, alla rilevanza attribuita alla patologia psichiatrica da cui la [REDACTED] risulta affetta (“Disturbo Ossessivo Compulsivo integrato con Disturbo Depressivo Maggiore”) e alla ritenuta “compatibilità” della stessa con la commissione, nell’arco temporale compreso tra l’aprile del 2021 e l’aprile del 2023, delle plurime condotte poste a base dell’irrogata sanzione estintiva del rapporto di lavoro ... dispone procedersi a nuova consulenza tecnica”*).

5.4. Ancora con riguardo alla prima consulenza tecnica disposta dal Tribunale, si evidenzia che non sono stati ritenuti utilizzabili gli esiti dell’unico test psicologico cui la [REDACTED] è stata sottoposta, a causa di un “atteggiamento eccessivamente difensivo” della stessa (pag. 18 della ctu). La consulenza non ha fornito nessuna spiegazione di tale atteggiamento, né vi ha dato rilievo o fatto menzione nel corso dell’esame psichico. Ciò solleva dubbi – da un lato – riguardo all’attendibilità



della consulenza e – dall'altro – riguardo al comportamento tenuto dalla [REDACTED] nel corso delle operazioni di diagnosi.

5.5. Quanto alla seconda consulenza tecnica disposta dal Tribunale e redatta dal dott. Nardini, anch'essa è basata solo su dati anamnestici (in mancanza di validi esiti dei test psicologici), ma soprattutto tale seconda consulenza è viziata da una presunzione del disturbo ossessivo compulsivo, del quale non ha indagato la sussistenza ma solo le conseguenze. Infatti, in questo caso l'esame psichico è partito dal presupposto dell'effettiva esistenza del disturbo ossessivo compulsivo e si è concentrato sulla riconducibilità allo stesso della condotta della [REDACTED] (pag. 7 della ctu: *"Nel caso in esame l'accertamento, svolto in due incontri, aveva l'obiettivo di individuare o definire la condizione clinica del soggetto al momento della visita per poter comprendere se il disturbo potesse essere stato presente nelle epoche precedenti e in particolare all'epoca oggetto di interesse della procedimento"*; pag. 9 della ctu: *"Nel caso della [REDACTED] appare chiaro, a parere dello scrivente, che il brusco cambiamento di comportamento sulla piattaforma informatica, testimoniato dal passaggio ad un numero abnorme di accessi e la successiva parossistica ripetizione tipicamente ossessiva, possano essere compresi solo all'interno di un pensiero magico: l'operazione impropria coincide con la notizia del miglioramento delle condizioni di salute della figlia, l'operazione deve a questo punto essere ripetuta per poter produrre gli effetti positivi"*). Pertanto, a parere di questa Corte, anche la seconda consulenza effettuata in primo grado non è condivisibile, tenuto conto sia di quanto sopra esposto, sia delle numerose circostanze univoche e coerenti che si stanno illustrando e che depongono contrariamente alla tesi sostenuta dalla [REDACTED]. Sul punto, giova ricordare che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice, il quale può discostarsene attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e che



sia congruamente e logicamente motivata; qualora, poi, nel corso del giudizio vengano espletate più consulenze tecniche, il giudice può discostarsi anche da entrambe, a condizione di dare **“adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti”** (Cass. n. 5148 del 2011; cfr. anche Cass. n. 5707 del 2021).

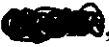
5.6. Va rilevato, inoltre, che quello della ~~XXXXXX~~ non è un caso isolato, bensì si colloca tra numerosi casi di accessi abusivi alla banca dati INPS ad opera di dipendenti dell'Ente. Infatti, la Direzione Centrale dei sistemi informatici dell'INPS ha segnalato all'Ufficio Ispettorato una grande quantità di immotivati accessi alle proprie banche dati da parte di numerosi dipendenti, nelle sedi di: Napoli, Napoli Centro, Ischia, Portici, Caserta, Pozzuoli, Roma Tuscolano, Roma Flaminio, Roma Montesacro, Firenze, Reggio Calabria, Cosenza, Palermo, Cagliari e Salerno (doc. 1 e 2 allegati all'appello).

In molti di questi casi, è emerso che l'accesso abusivo era remunerato e finalizzato alla cessione dei dati a patronati e istituti finanziari (caso ~~XXXXXX~~, doc. 35 allegato all'appello: *“riconosco di aver proceduto a tutti gli accessi indebiti che mi sono stati contestati e dichiaro al contempo di aver effettuato tale attività di consultazione e stampa di estratti conto, cedolini, CUD e Obis/M per la conseguente consegna a istituti finanziari e patronati. L'iniziativa di procedere in tale attività, che naturalmente mi ha portato un compenso in denaro, è stata determinata dalla grave situazione economica e familiare in cui mi trovo... Le richieste, aventi cadenza pressoché quotidiana, pervengono tramite invii alla mia posta elettronica personale con allegato l'elenco di nominativi e/o codici fiscali, elenco che in qualche caso raggiungeva anche il numero di mille unità”*) o a società di recupero credito (caso ~~XXXXXX~~, doc. 35: *“circa un anno fa sono stato avvicinato da un conoscente della zona di Chiaiano che mi ha chiesto*



disponibilità a collaborare per attività di recupero crediti ... ogni 20 gg circa, Giuseppe mi consegnava una lista, contenente 200-400 nominativi ca. In relazione a questa lista, dovevo fornire i riferimenti dell'ultimo datore di lavoro o se il nominativo era titolare di una prestazione dell'Istituto e, in questo caso, se era presente trattenuta per finanziamenti in corso o altra forma di trattenuta... ricevevo la somma di € 0,20 per ciascuna consultazione effettuata").

La Corte di Appello di Napoli si è pronunciata già su diversi casi (doc. 34 allegato all'appello):

- caso , sent. n. 392/2024, pag. 7: *"La condotta contestata è unica e si risolve non già in una negligenza lavorativa ma in una condotta dolosa di diffusione di dati riservati a soggetti terzi ... svolta utilizzando strumenti e materiali di ufficio che, atteso l'abnorme numero di accessi, non può che far ritenere definitivamente compromesso il rapporto fiduciario";*
- caso , sent. n. 2704/2023, pag. 9: *"L'ipotesi dell'attacco hacker, del resto, non è credibile... l'accesso massivo ed illecito agli estratti contributivi avveniva durante le sessioni di lavoro del dipendente al computer e si interrompevano, invece, quando lo stesso si allontanava dalla postazione per rendere servizio esterno o allo sportello";*
- caso , sent. n. 2846/2019, pag. 6: *"Premesso che i fatti contestati sono documentati e, comunque, ammessi dallo stesso appellante, non assume, a parere del Collegio, nessun valore scriminante la dedotta mancata formazione dello stesso sui compiti da espletare. Invero gli addebiti si sostanziano in una attività di visualizzazione e stampa di estratti contributivi di soggetti non appartenenti alla zona di competenza dell'Ufficio del Gioffre... Trattasi di attività estranea ai compiti di ufficio, realizzata in orario di lavoro ... ed in maniera massiccia ... rispetto alla quale nessuna rilevanza assumono le dedotte carenze in termini formativi".*



Anche la Suprema Corte di Cassazione si è già pronunciata su uno dei tanti licenziamenti per accessi abusivi alla banca dati dell'INPS, rigettando il ricorso del lavoratore con la sentenza n. 7272/2024 (pag. 11: *“Ferma restando l'insindacabilità, in questa sede di legittimità, degli accertamenti in fatto, si deve rilevare che al ricorrente sono stati ragionevolmente contestati gli accessi non autorizzati effettuati utilizzando le sue credenziali (username e password)”*).

Pertanto, appare del tutto inverosimile che quello della ~~Patrevita~~ fosse un caso speciale - in cui gli accessi abusivi erano realizzati come “rituale magico” - che si differenziava solo per l'intenzione dai numerosissimi casi identici verificatisi su tutto il territorio nazionale.

5.7. In conclusione, le suddette circostanze, complessivamente considerate, consentono di escludere che la Patrevita abbia agito - come ritenuto dal primo giudice - *“in una condizione di privazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da far venire meno la sua capacità di autodeterminazione”* (pag. 22 della sentenza impugnata).

5.8. Quanto alla tardività della contestazione disciplinare, si osserva che i fatti erano noti all'Ufficio Ispettorato dal 7.4.2023 (giorno dell'audizione della Patrevita dinanzi agli ispettori, cfr. doc. 13 allegato all'appello), mentre la segnalazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari è avvenuta il 21.6.2023 (cioè al termine dell'attività ispettiva, cfr. doc. 18 e 19 allegati all'appello); solo da quest'ultimo momento sono iniziati a decorrere i trenta giorni previsti dall'art.55 bis co.4 d.lgs.165/2001 (la norma prevede, infatti, che: *“L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca*



l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa").

Sul punto, si richiama Cass. n. 7134/2017: **"In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione"**.

Pertanto, la contestazione disciplinare avvenuta il 12.7.2023 (*i.e.* 21 giorni dopo la segnalazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari) è tempestiva.

5.9. Infine, il licenziamento intimato alla ~~XXXXXX~~ è da ritenersi legittimo in quanto sussistono sia la giusta causa – alla luce di tutto quanto sopra detto – sia la proporzionalità della sanzione, tenuto conto:

- della compromissione dell'elemento fiduciario e della violazione del dovere di fedeltà (infatti, non si tratta di una negligenza lavorativa, ma di una condotta volontaria di accesso abusivo a un numero abnorme di dati di soggetti terzi, della cui custodia l'INPS è responsabile);
- della violazione della privacy degli utenti che avevano affidato i propri dati personali all'INPS (sul punto, si è espressa anche la Suprema Corte, intervenendo in uno dei molti casi analoghi con la già citata sentenza n. 7272/2024: *"L'I.N.P.S., infatti, quale gestore e responsabile della banca dati in cui sono racchiuse*



informazioni riservate che riguardano i soggetti iscritti, ha effettuato i doverosi controlli preventivi sugli accessi a tutela delle persone interessate alla corretta gestione di quei dati. La tutela della privacy viene sicuramente in rilievo nel caso di specie, ma si tratta della privacy delle persone che sono iscritte a vario titolo all'I.N.P.S. e inserite nella banca dati, non quella del lavoratore dipendente, di cui non è stato attinto alcun dato personale, se non quello, appunto, dell'accesso non autorizzato alla banca dati");

- della gravità della condotta, la quale configura ipotesi di reato (per cui è in atto procedimento penale).

§

6. Ne conseguono l'accoglimento dell'appello dell'INPS e la riforma della sentenza impugnata.

Pertanto, va rigettata la domanda della [REDACTED] proposta con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. e, per l'effetto, va dichiarata la legittimità del licenziamento intimato in data 8.11.2023.

§

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della [REDACTED] a favore dell'INPS, per entrambi i gradi di giudizio. Le stessi si liquidano in dispositivo a norma del d.m. 147/22 (valore indeterminabile - complessità media, parametri minimi).

Sono poste a carico della Patrevita soccombente anche le spese delle consulenze tecniche espletate in primo grado, già liquidate dal Tribunale.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t.

nei confronti di

[REDACTED]



avverso la sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro n. 1187/2025 pubblicata il 26.6.2025, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

I. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la legittimità del licenziamento intimato a ~~XXXXXXXXXX~~ in data 8.11.2023;

II. condanna ~~XXXXXXXXXX~~ al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS, spese che liquida come segue:

primo grado

a titolo di compensi, € 1.064,00 per la fase di studio, € 708,00 per la fase introduttiva, € 1.869,00 per la fase di trattazione, € 1.790,00 per la fase decisionale; oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;

secondo grado

a titolo di compensi, € 1.259,00 per la fase di studio, € 833,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 2.144,00 per la fase decisionale; oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge, a titolo di esborsi, € 388,50 per CU;

III. pone a carico di ~~XXXXXXXXXX~~ le spese delle consulenze tecniche espletate in primo grado, liquidate dal Tribunale.

Così deciso in Salerno, camera di consiglio 9.3.2026

Il Presidente est.
dr. Rocco Pavese

Sentenza redatta con la collaborazione della dr. Greta Belli, magistrato ordinario in tirocinio



